



**Consiglio Pastorale Diocesano**

**S t a t u t o**  
**&**  
**Regolamento**

Firenze, 10 maggio 2010

# Statuto

*(testo approvato il 10 maggio 2010 – Prot. 336/2010)*

## **Art. 1 (Costituzione e natura)**

A norma dei Documenti del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico (cann. 511-514) è costituito nell'Arcidiocesi di Firenze il Consiglio Pastorale Diocesano (di seguito, CPD), quale espressione di comunione e di partecipazione alla sollecitudine apostolica del Vescovo.

2. Il CPD è un organo consultivo che contribuisce, in spirito di corresponsabilità, a promuovere l'azione pastorale e missionaria della Diocesi.

## **Art. 2 (Composizione)**

1. Il CPD rappresenta il popolo di Dio dell'Arcidiocesi ed è espressione dell'intera comunità ecclesiale, di cui il Vescovo è centro e fondamento visibile di unità.

2. Nel CPD con il Vescovo sono membri, sia sacerdoti e diaconi, sia religiosi e religiose, sia laici, scelti tenendo presenti le diverse zone dell'Arcidiocesi, le condizioni sociali, le professioni e il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati (cfr. can. 512, §1,§2).

3. Tutti i membri del CPD devono essere in piena comunione con la Chiesa cattolica ed idonei ad accettare questo incarico nella Chiesa e a svolgerlo convenientemente (cfr. can. 512 §1,§3).

## **Art. 3 (Finalità)**

1. Il CPD ha il compito di studiare, valutare e proporre obiettivi, strumenti e mezzi in ordine alla pastorale. Per questo:

- a) raccoglie ed approfondisce dati, suggerimenti e istanze che provengono dalla Chiesa universale, con particolare attenzione al contesto culturale e sociale del territorio;
- b) fa proposte all'Arcivescovo sulle linee pastorali comuni a tutta l'Arcidiocesi e promuove le necessarie verifiche pastorali;
- c) promuove, indirizza e coordina, con il consenso dell'Arcivescovo, la preparazione e l'attuazione dell'Assemblea Pastorale Diocesa-

- na e concorre, sempre con il consenso dell'Arcivescovo, alla realizzazione dei principali eventi diocesani;
- d) raccoglie e fa conoscere esperienze significative di vita diocesana;
  - e) formula pareri sui temi richiesti dall'Arcivescovo.

#### **Art. 4 (Funzionamento)**

1. Il CPD si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno (cfr. can. 514 §2). Può essere convocato in seduta straordinaria quando l'Arcivescovo lo ritiene opportuno oppure quando lo richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Per realizzare i compiti di cui all'articolo precedente, il CPD promuove e coordina adeguate prassi di comunione e partecipazione con i Consigli Pastoralis Parrocchiali e Vicariali, le famiglie religiose, le aggregazioni di fedeli, tenendo gli opportuni contatti con il Consiglio Presbiterale e più Uffici della Curia arcivescovile.

#### **Art. 5 (Designazione dei membri)**

1. Il CPD è composto da membri di diritto, per elezione, di nomina episcopale.
2. Sono di diritto, in ragione dell'ufficio che svolgono nell'Arcidiocesi:
  - a) Il Vescovo ausiliare;
  - b) il Vicario Generale;
  - c) Vicari episcopali;
  - d) i Delegati Arcivescovili;
  - e) i Direttori degli Uffici che coordinano i settori dell'Evangelizzazione, della Liturgia e della Carità;
  - f) i Coordinatori dei Consigli Pastoralis Vicariali (o, in subordine, altro rappresentante del CPV appositamente eletto, secondo il rispettivo Statuto);
  - g) il Presidente della Consulta Diocesana per le aggregazioni laicali;
  - h) il Presidente Diocesano dell'Azione Cattolica.
3. Sono per elezione:
  - a) un Sacerdote, eletto da ciascun Consiglio Pastorale Vicariale, su proposta dei sacerdoti e dei diaconi del vicariato;
  - b) tre rappresentanti dei Religiosi (possibilmente espressi negli ambiti della spiritualità, della cultura, dell'educazione e delle opere sociali);

- c) tre rappresentanti delle Religiose (possibilmente espresse negli ambiti di cui alla lettera b);
- d) un rappresentante degli Istituti Secolari e dei laici consacrati;
- e) due diaconi permanenti dell'Arcidiocesi;
- f) un seminarista rappresentante della Comunità del Seminario Maggiore, alunno del Corso teologico;
- g) due rappresentanti per ciascuno degli otto settori della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali, tenendo conto che ogni aggregazione può avere un solo rappresentante in seno al CPD.

- 4. Sono di nomina episcopale sette membri a libera scelta dell'Arcivescovo.
- 5. Ogni membro del CPD partecipa al Consiglio portando la ricchezza della propria particolare esperienza ecclesiale in cui è inserito e ricerca, con gli altri membri, il bene dell'intera comunità ecclesiale diocesana, in piena comunione con l'Arcivescovo.

#### **Art. 6 (Durata)**

- 1. Il CPD è permanente nella sua istituzione. La durata in carica dei suoi membri è stabilita in cinque anni.  
Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dispone l'avvio delle procedure per il rinnovo del CPD secondo quanto stabilito nel Regolamento.  
I consiglieri di cui all'art. 5, comma 3, sono eleggibili solo per due mandati consecutivi.
- 2. Fino all'inizio del mandato del nuovo CPD resta in carica il precedente.

#### **Art. 7 (Regolamento)**

Il CPD delibera, previo consenso dell'Arcivescovo, il Regolamento sul sistema di elezione, i casi di incompatibilità e di decadenza dei membri del CPD.

#### **Art. 8 (Organi)**

- 1. Gli organi del CPD sono:  
**l'Arcivescovo**  
il Coordinatore  
la Giunta;  
il Segretario;  
eventuali Commissioni.

### **Art. 8 bis (Presidenza)**

1. Il CPD è presieduto dall'Arcivescovo, che ne regola i lavori, approvando l'ordine del giorno e presiedendo le riunioni

### **Art. 9 (Coordinatore)**

1. Il **Coordinatore** è nominato dall'Arcivescovo all'interno di una terna indicata dal CPD nella prima riunione. Risultano eletti come membri della terna i tre consiglieri che riportano il maggior numero di voti.
2. Il Coordinatore, per mandato dell'Arcivescovo, convoca e modera le riunioni della Giunta e del CPD, promuovendone e coordinandone l'attività ordinaria coadiuvato dalla Giunta.

### **Art. 10 (Giunta)**

1. I componenti della Giunta sono eletti nella prima riunione all'interno del CPD, con una nuova votazione dopo l'elezione della terna di cui all'art. 9. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti ed in caso di parità si applica quanto stabilito all'art. 4 del Regolamento. I componenti della Giunta vengono confermati dall'Arcivescovo.
2. La Giunta è l'organo incaricato di assicurare il regolare funzionamento del CPD coadiuvando il Coordinatore nella promozione e nel coordinamento delle attività del Consiglio
3. La Giunta è composta dal Coordinatore, che per mandato dell'Arcivescovo ne modera le riunioni e ne coordina e promuove l'attività, da due sacerdoti, da due religiosi/e, da due laici, da un diacono permanente e dal segretario.
4. La Giunta propone all'Arcivescovo l'ordine del giorno delle riunioni del CPD; istruisce, riceve e studia proposte ed iniziative da sottoporre al CPD; redige i documenti approvati dal CPD.

### **Art. 11 (Segretario)**

1. L'Arcivescovo nomina, sentito il Coordinatore, il Segretario del CPD, anche al di fuori dei Consiglieri. Il Segretario del CPD è segretario anche della Giunta.
2. Il Segretario provvede agli inviti di convocazione, cura l'Archivio, sovrintende alla redazione dei resoconti verbali e svolge tutte le attività

necessarie per il buon andamento del Consiglio, al servizio ed in collaborazione con l'Arcivescovo, il Coordinatore e la Giunta. Il Segretario uscente coordina la Commissione elettorale nello svolgimento delle funzioni indicate all'art. 2 del Regolamento.

3. Per lo svolgimento delle sue attività il Segretario si avvale dell'opera della Segreteria costituita secondo quanto stabilito all'art. 8 del Regolamento.

### **Art. 12 (Verbale)**

1. Di ogni riunione del CPD viene redatto, dal Segretario, il resoconto verbale, che viene approvato nella riunione successiva.
2. Spetta all'Arcivescovo stabilire le modalità di comunicazione pubblica dei lavori del CPD.

### **Art. 13 (Commissioni)**

1. Il CPD può costituire - con il consenso dell'Arcivescovo - Commissioni, sia permanenti che temporanee, per alcuni settori o per specifici problemi della attività pastorale.
2. La Giunta indicherà i temi su cui le Commissioni svolgeranno la loro funzione di indagine e di studio e ne seguirà i lavori in vista della preparazione delle sessioni del Consiglio.
3. Di ciascuna Commissione possono fare parte anche persone esterne al CPD cooptate allo scopo. Il coordinatore di ciascuna commissione è nominato dal CPD.
4. Nello svolgimento della propria attività le Commissioni devono curare l'opportuna collaborazione con gli Uffici della Curia e gli altri organismi diocesani competenti nella materia trattata dalla Commissione.

### **Art. 14 (Revisione)**

1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del CPD e la ratifica dell'Arcivescovo.  
E' possibile proporre all'Arcivescovo modifiche del presente Statuto, solo se approvate dalla maggioranza dei membri del CPD.

# Regolamento

*(stesura definitiva del marzo 2009)*

## Art. 1

1. Il rinnovo del Consiglio Pastorale Diocesano e degli altri Consigli Pastorali presenti nell'Arcidiocesi è indetto dall' Arcivescovo. I procedimenti di designazione dei componenti del CPD devono completarsi non oltre il 15° giorno precedente quello della prima seduta del CPD, stabilito dall'Arcivescovo.

## Art. 2

1. La Giunta del CPD uscente, costituita in Commissione elettorale, coordina l'attività relativa all'elezione del nuovo CPD:
  - a) Per i rappresentanti dei Consigli Pastorali Vicariali: il Consiglio Pastorale di ciascun Vicariato elegge un Sacerdote e un Laico come propri rappresentanti nel Consiglio Pastorale Diocesano. Il Sacerdote è eletto da ciascun Consiglio Pastorale Vicariale, su proposta dei Sacerdoti e dei Diaconi del vicariato, e il Laico viene eletto sulla base di una lista di candidati proposti dai Consigli Pastorali delle Parrocchie del Vicariato.
  - b) Per i Religiosi e le Religiose: sono elettori ed eleggibili tutti i Religiosi/e residenti nella Diocesi; gli eletti saranno possibilmente espressione degli ambiti della spiritualità, dell'educazione cristiana, della pastorale d'ambiente. La Segreteria dei Religiosi/e provvede allo svolgimento delle elezioni secondo norme appositamente stabilite.
  - c) I Diaconi permanenti sono eletti dai Diaconi permanenti della Diocesi e il Seminarista è eletto tra gli alunni diocesani del Corso teologico.
  - d) I rappresentanti della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali sono eletti secondo le norme appositamente stabilite dalla Consulta medesima, tenendo presenti le condizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto.

2. Il voto è segreto e personale. Non sono ammesse deleghe.

## Art. 3

1. Di ogni votazione dovrà essere redatto il Verbale da consegnare alla Commissione elettorale. Gli atti ed i documenti relativi al rinnovo dei componenti del CPD sono trasmessi alla Cancelleria Arcivescovile per gli adempimenti conseguenti.

#### Art. 4

1. A parità di voti la elezione sarà decisa in base all'anzianità di età.

#### Art. 5

1. E' dovere di ogni componente del CPD e della Giunta partecipare alle riunioni ed ai lavori di tali organi per tutta la loro durata: dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Consigliere viene interpellato dalla Giunta ed eventualmente invitato a dimettersi. Lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista ovvero, se di nomina arcivescovile, un consigliere di nuova nomina.
2. In caso di impedimento, il Consigliere può delegare temporaneamente altra persona, espressione della stessa realtà diocesana da lui rappresentata e secondo il rispettivo Statuto o Regolamento, a sostituirlo alla riunione del CPD.

#### Art. 6

1. La riunione del CPD è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

#### Art. 7

1. In ragione della materia trattata possono essere invitate a partecipare ad una riunione del CPD persone esterne, esperte in tale materia o che svolgono attività in un settore particolare della realtà ecclesiale.

#### Art. 8

1. La Segreteria del CPD assiste il Coordinatore e la Giunta nell'esercizio delle rispettive funzioni, di cui agli articoli 9 e 10 dello Statuto. Essa è composta dal Segretario, che la coordina, e da un Segretario aggiunto ed uno o più Vicesegretari, designati dall'Arcivescovo, su proposta del Coordinatore.

#### Art. 9

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento, da presentare all'Arcivescovo, sono approvate solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**Testo dello Statuto e del Regolamento approvato con Decreto Arcivescovile in data 10 maggio 2010 (Prot. 336/2010).**

**Dato in Firenze, dalla Curia Arcivescovile, addì 12 maggio 2010.**

**IL CANCELLIERE**